Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 14 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(4420)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 14 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 391, concernente la composizione del consiglio per il triennio dal 29 maggio 1967 al 28 maggio 1970;

Vista la lettera n. 1655 in data 29 gennaio 1969, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato a far parte del predetto consiglio l'ing. Homs Rendola, presidente della 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione dell'ing. Ennio Chiatante, nominato direttore generale dell'A.N.A.S.;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, per il commercio e per l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Homs Rendola, presidente della 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione dell'ing. Ennio Chiatante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1969
Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 350

(4198)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1969.

Immatricolazione fra la gente di mare dei provenienti dal Corpo delle guardie di finanza - ramo mare.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 248 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;

Considerata la carenza di personale marittimo in possesso di titoli professionali e le conseguenti difficoltà nell'armamento delle navi;

Considerata la notevole esperienza professionale acquisita dal personale del Corpo delle guardie di finanza - ramo mare, durante il servizio prestato nel Corpo suddetto;

Decreta:

I provenienti dal servizio permanente nel Corpo delle guardie di finanza - ramo mare, entro cinque anni dall'invio in congedo possono essere inscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria a prescindere dal limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione purchè siano in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento di un titolo professionale marittimo, per il quale sia prescritta l'appartenenza alla suddetta categoria ed abbiano superato il relativo esame.

Roma, addì 19 aprile 1969

Il Ministro: LUPIS

(4195)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1969.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta E. Barlocco, sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3065 in data 8 luglio 1963, con il quale la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Genova, via Brignoli dè Ferrari n. 6/8, specialità medicinali chimiche, purchè registrate, limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: fiale, soluzioni in genere, ovuli, supposte, cachets, pastiglie gommose;

Vista la comunicazione in data 20 febbraio 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare all'autorizzazione concessa avendo cessato ogni attività di produzione nella sede suddetta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, sù rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate, rilasciata con decreto ministeriale n. 3065 in data 8 luglio 1963, alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, con sede in Genova, via Brignole dè Ferrari, 6/8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(4194)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1969.

Iscrizione del consorzio emiliano cooperative ortofrutticole, con sede in Bologna, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 2 agosto 1968, con la quale il Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole - CON.E.C.OR., con sede in Bologna, via Altabella, n. 3, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna con foglio numero 10673 del 26 agosto 1968;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti prescritti dalla richiamata legge n. 622 del 1967, nonché di quelli contenuti nel citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole - CON.E.C.OR., con sede in Bologna, via Altabella, n. 3, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il predetto consorzio è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(4202)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1969.

Iscrizione di sessantadue varietà di mais nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti della commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 376 in data 18 marzo 1969, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dei giorni 11 e 12 gennaio 1966, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione nel « Registro delle varietà », di sessantadue varietà di mais per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria;

Visto il verbale della predetta adunanza dei giorni 11 e 12 gennaio 1966;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di mais, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione dei giorni 11 e 12 gennaio 1966, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Ibrido a tre vie « Funk's g Summer Secondo » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano.

2) Ibrido doppio « Funk's g 576 W » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano.

3) Ibrido doppio « Funk's g 99 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 800;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano.

4) Ibrido doppio « Vitrocim Funk's g 230/A » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano.

5) Ibrido doppio « Funk's g 91 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 800;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano.

6) Ibrido doppio « Funk's g 10/A » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 300;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano.

7) Ibrido doppio « Funk's g 44 » (da foraggio) a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700-800;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano.

8) Ibrido doppio « Funk's g 30/A » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano

9) Ibrido doppio « Funk's g 20 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano.

10) Ibrido doppio « Funk's g 33 » (da foraggio) a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700-800;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais S.p.a., piazza Erculea, 9 - Milano.

11) Ibrido doppio « Funk's g 76 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, piazza Erculea, 9 - Milano.

12) Ibrido doppio « Colorcim Funk's g 330 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, piazza Erculea, 9 - Milano.

13) Ibrido doppio « Funk's g 77 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, piazza Erculea, 9 - Milano.

14) Ibrido doppio « Colorcim Funk's g 377 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, piazza Erculea, 9 - Milano.

15) Ibrido doppio « Funk's g Summer primo » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, piazza Erculea, 9 - Milano.

16) Ibrido doppio « Funk's g 30 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, piazza Erculea, 9 - Milano.

17) Ibrido doppio « Funk's g 18/A » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, piazza Erculea, 9 - Milano.

18) Ibrido doppio « Maya 311 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 800;
Responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo).

19) Ibrido doppio « Maya 399 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo).

20) Ibrido doppio « Maya 500 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo).

21) Ibrido doppio « Maya 275 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo).

22) Ibrido doppio « Marano ibrido Maliani » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi - Badia Polesine (Rovigo).

23) Varietà a fecondazione libera « Marano »:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: avvocato Antonio Fioretti - Marano Vicentino (Vicenza).

24) Ibrido doppio « Dekalb 777 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

25) Ibrido doppio « Dekalb KD 67 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

26) Ibrido semplice « Dekalb 805 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

27) Ibrido doppio « Dekalb 222 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

28) Ibrido doppio « Dekalb 61 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

29) Ibrido doppio « Dekalb 505 W » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

30) Ibrido doppio « Dekalb 238 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

31) Ibrido doppio « Dekalb KD 55 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

32) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 361 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

33) Ibrido doppio « Dekalb 666 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

34) Ibrido doppio « Dekalb 423 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

35) Ibrido doppio « Dekalb KD 33 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

36) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 707 W » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., corso del Popolo, 151 - Mestre (Venezia).

37) Ibrido doppio « Asgrow 33 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

38) Ibrido doppio « Asgrow 11 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 300;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

39) Ibrido doppio « Asgrow 66 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

40) Ibrido doppio « Asgrow 77 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 300;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

41) Ibrido doppio « Asgrow 55 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

42) Ibrido doppio « Asgrow 420 W » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

43) Ibrido doppio « Maygold 99 AA » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

44) Ibrido doppio « Silomais 1000 » (da foraggio) a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700-800;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

45) Ibrido doppio « Asgrow 88 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

46) Ibrido doppio « Silomais Sprint » (da foraggio) a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., viale Sabotino, 13 - Milano.

47) Ibrido doppio « Sfibromais » (da foraggio) a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700-800;
Responsabile della conservazione in purezza: Mais ibridi Colombi, via Milano, 26 - Orzinuovi (Brescia).

48) Varietà a fecondazione libera « Nostrano dell'Isola »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio agrario provinciale, via Camozzi, 5 - Bergamo;

49) Ibrido doppio « Cise 280 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

50) Ibrido doppio « Cise 480 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

51) Ibrido doppio « Cise 580 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

52) Ibrido doppio « Cise 680 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

53) Ibrido doppio « Pai 61 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

54) Ibrido doppio « Cise 780 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 800;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

55) Ibrido doppio « Sugar 078 » (da foraggio) a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700-800;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette - Madignano (Cremona).

56) Ibrido doppio « Piave W » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola Mais Ibridi - S. in n. c., via Grazie, 6 - Brescia.

57) Ibrido doppio « U. 24 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 300;
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola Mais Ibridi - S. in n. c., via Grazie, 6 - Brescia.

58) Ibrido doppio « U. 41 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola Mais Ibridi - S. in n. c., via Grazie, 6 - Brescia.

59) Ibrido doppio « U. 32 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola Mais Ibridi - S. in n. c., via Grazie, 6 - Brescia.

60) Ibrido doppio « S. 1 » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola Mais Ibridi - S. in n. c., via Grazie, 6 - Brescia.

61) Ibrido doppio « Sile W » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola Mais Ibridi - S. in n. c., via Grazie, 6 - Brescia.

62) Ibrido doppio « Mielmais 50 » (da foraggio) a formula chiusa:
Classe di maturazione: 700-800;
Responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari, via Curtatone, 3, Roma.

Roma, addì 29 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(4178

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1969.

Modifica della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 76, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, mantenuto in vigore dall'articolo 140 del citato decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale fu stabilita la tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

Considerato che le indicazioni contenute nella predetta tabella per la lavorazione industriale della foglia del tabacco non risultano attualmente conformi alla situazione effettiva nella provincia di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di modificare in conseguenza la predetta tabella;

Sentito il parere del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e delle associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, annessa al decreto ministeriale in data 30 novembre 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 in data 25 gennaio 1965, in corrispondenza della lavorazione denominata « Lavorazione industriale della foglia del tabacco », è soppressa la provincia di Salerno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4337)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 3 maggio 1969:

Di Santo Alessandro, notaio residente nel comune di Pianella, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto.

Costa Mariella, notaio residente nel comune di Otranto, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Vernole, stesso distretto.

Milano Domenico, notaio residente nel comune di Soveria Mannelli, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di S. Agata dei Goti, distretto notarile di Benevento.

Ferrara Leonardo, notaio residente nel comune di Grumello del Monte, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Treviglio, stesso distretto.

(4230)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, n. 28297/4423, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capraro Florindo, nato a Monteodorisio il 21 maggio 1928, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» in Monteodorisio, estese mq. 3210, riportate in catasto alle particelle numeri 63 parte, 249 del foglio di mappa n. 20 ed alle particelle numeri 331 parte, 464 e 432 del foglio di mappa n. 14 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 366, 367, 386, 387-*a*, 387-*b*.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969; n. 29292/4418, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicem-Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 366, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mirolli Crescenzo, nato a Monteodorisio il 17 marzo 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» in Monteodorisio, estese mq. 405, riportate in catasto alle particelle numeri 395 parte e 460 del foglio di mappa n. 14 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 412 e 413-*a*.

(4241)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo dil L. 722.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4246)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4248)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4249)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.397.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4251)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4247)

Autorizzazione al comune di Sillano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Sillano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.371.937, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4250)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Casalfiumanese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.059.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4219)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.272.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4220)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4221)

Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Cappella Cantone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.319.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4222)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Rufina (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.328.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4223)

Autorizzazione al comune di Vernazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Vernazza (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.799.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4224)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 847.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4252)

Autorizzazione al comune di Centola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Centola (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.340.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4253)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 516.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4254)

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.261.342, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4255)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Apecchio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.589.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4256)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Monte Porzio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.980.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4257)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.232.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4258)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.954.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4259)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.515.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4260)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.941.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4261)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Pieranica (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.130.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4262)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Ripalta Arpina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.905 490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4263)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.457.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4264)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Voltido (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.683.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4266)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.084.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4265)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 13 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,50	627,70	627,88	627,80	627,35	627,44	627,80	627,80	627,44	627,50
$ Can.	584,30	582,60	583 —	582,65	582,40	582,50	582,50	582,65	582,50	582,40
Fr. Sv.	145,08	144,85	144,80	144,87	144,80	145,09	144,85	144,87	145,09	144,80
Kr. D.	83,57	83,30	83,35	83,34	83,05	83,27	83,33	83,34	83,27	83,25
Kr. N.	88,04	87,85	87,88	87,86	87,25	87,83	87,66	87,86	87,83	87,83
Kr. Sv.	121,68	121,30	121,35	121,34	121,10	121,28	121,37	121,34	121,28	121,25
Fol.	172,85	172,50	172,80	172,71	172,60	172,75	172,72	172,71	172,75	172,45
Fr. B.	12,49	12,495	12,52	12,5075	12,465	12,49	12,51	12,5075	12,49	12,49
Franco francese	126,03	126,35	126,48	126,40	126 —	126,21	126,40	126,40	126,21	126,34
Lst.	1496,75	1498 —	1498,50	1497,60	1496,25	1497,90	1497,73	1497,60	1497,90	1497,50
Dm. occ.	156,86	157 —	157 —	156,95	156,80	156,87	156,92	156,95	156,87	156,86
Scell. Austr.	24,29	24,25	24,22	24,24	24,25	24,22	24,22	24,24	24,22	24,22
Escudo Port.	22,05	22,05	22 —	22,03	22,12	22,03	22 —	22,03	22,03	22,03
Peseta Sp.	9 —	8,95	9 —	8,975	9 —	8,97	8,99	8,975	8,97	8,97

Media dei titoli del 13 maggio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
» 5 % (Ricostruzione)	96,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	96 —
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,80
1 Dollaro canadese	582,575
1 Franco svizzero	144,86
1 Corona danese	83,335
1 Corona norvegese	87,86
1 Corona svedese	121,355
1 Fiorino olandese	172,715
1 Franco belga	12,509
1 Franco francese	126,40
1 Lira sterlina	1497,675
1 Marco germanico	156,935
1 Scellino austriaco	24,23
1 Escudo Port.	22,015
1 Peseta Sp.	8,982

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1969, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 362, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 16 novembre 1967 dell'archivista del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Di Marcotullio Filiberto, avverso le decisioni a suo tempo adottate dall'amministrazione coloniale e contro le dichiarazioni confermative del 28 ottobre 1966 e del 20 ottobre 1967 dei decreti ministeriali 25 ottobre 1955 e 3 novembre 1962 in conformità del parere del Consiglio di Stato.

(4205)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sondalo

Con decreto 3 febbraio 1969, n. 1297, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Adda, in località Bolladore del comune di Sondalo (Sondrio), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n 54, mappale 642 della superficie di mq. 26.280 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 maggio 1967 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4296)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 25, foglio n. 195, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 20 maggio 1964 dal prof. Armogida Alfonso, avverso la decisione 6 aprile 1964 emessa dal provveditore agli studi di Catanzaro in merito al ricorso gerarchico proposto dal controinteressato prof. Fava Fernando.

(4204)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1969, registro n. 6, foglio n. 131, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 25 settembre 1966 — proposto da Montesissa Maria contro la decisione del 26 febbraio 1966 con la quale la giunta provinciale amministrativa di Piacenza aveva respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa Montesissa avverso il provvedimento con cui il sindaco di Piacenza aveva negato l'aggiunta delle voci « detersivi confezionati, ecc. » alla licenza di commercio già esercitata dalla ricorrente in Piacenza, via Borghetto n. 50.

Con decreto del Capo dello Stato, in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1969, registro n. 6, foglio n. 129, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 23 maggio 1966 — proposto dai signori Vaccani Zaverio ed altri avverso la decisione n. 594 del 21 gennaio 1966 con cui la giunta provinciale amministrativa di Como aveva accolto il precedente ricorso gerarchico proposto dal sig. Padelli Giuseppe contro il provvedimento emesso dal sindaco di Lecco che aveva negato l'aggiunta delle voci merceologiche « dolciumi, zucchero e cacao » alla licenza già in possesso del Padelli, per la vendita di « caffè, the e camomilla » in Lecco, via Roma n. 19.

(4293)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1969, registro n. 6, foglio n. 15, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Gian Paolo Paoli avverso la riduzione dei posti di capo servizio della carriera direttiva presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze.

(4294)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1969, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1965 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Giuseppe Maccioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1969, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1968 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Silvio Caroli.

(4083)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 20 marzo 1935, n. 3958/R/Gab., con cui alla signora Thaler Rosa di Luigi, nata a Luson il 19 luglio 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Talero;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 novembre 1967 dal sig. Talero Sigisfredo, nato a Luson il 20 dicembre 1927, figlio della predetta, in atto residente a Luson, frazione Valetta n. 17;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 20 marzo 1935, numero 3958/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Talero Sigisfredo di Rosa, nato a Luson il 20 dicembre 1927 ed ivi residente, frazione Valetta n. 17, viene ripristinato nella forma tedesca di Thaler.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Rastner Rosalia, nata a Luson il 9 luglio 1931 ed alla figlia Martha Maria, nata a Luson il 7 agosto 1964, Hedwig Amalia, nata a Bressanone il 20 agosto 1966 e Lydia Rosalia, nata a Luson il 18 gennaio 1968.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 aprile 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(4181)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di applicato tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DI MILANO

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale oli e grassi del 31 gennaio 1968, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 aprile 1969, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per un applicato tecnico in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di applicato tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32.

Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati del nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Santa Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra; salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966. n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industria degli oli e dei grassi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per foglio, e certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A)* e *F)* del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C)*, *F)*, e *G)* del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C)*, *D)*, *E)*, *F)* del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del presente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubbica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva della amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta

Compito di aritmetica.

Prova pratica

Analisi qualitativa inorganica.

Prova orale

Legislazione sulle stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale e della prova pratica sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 4 ore, scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di applicato tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 16 aprile 1969

Il presidente: BORGHESE

(4301)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice per il concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 5 ottobre 1968, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a quattro posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di quattro agenti di cambio presso la borsa valori di Roma indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1968, è composta come segue:

Presidente:

Cannizzaro dott. Orazio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

D'Amelio dott. Mario, presidente della deputazione della borsa valori di Roma;

Ballarini dott. Franco, presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma;

Attili dott. Leonida, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma;

Dus prof. Angelo, libero docente in scienza delle finanze e diritto finanziario ed in diritto tributario presso l'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 340

(4232)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1968, registro n. 3 Difesa, foglio n. 72);

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio n. 355);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Ferrante Ovidio . . punti 491 —
2. Majorani Bruno . . . . » 476,30
3. Gemma Serafino . . . . . . » 466 —
4. Cioffi Antonio . . . . . » 462,30
5. De Micheli Marino . . . . » 460 —
6. Stopponi Elio . . . . . » 453,10
7. Lato Salvatore . . . . . . » 448 —
8. Rosati Stefano . . . . » 444 —
9. Bertarelli Lorenzo . . . . . . » 442,30
10. Di Giorgio Luciano . . . . . . » 441 —
11. Gerichievich Dalmazio . » 440 —
12. Brollo Paolo, nato il 15 febbraio 1940 » 437 —
13. Bottoni Antonio, nato il 30 giugno 1945 . » 437 —
14. Ingegno Francesco » 436 —
15. Pagano Giuseppe, orfano di ufficiale deceduto per incidente di volo in servizio e per causa di servizio . » 432 —
16. Martorelli Manlio . . . . » 432 —
17. Snidero Carlo Secondo . . . . . » 430 —
18. Buonomo Vincenzo . . . . . . » 429 —
19. De Franceschi Giovanni . . . . . » 427 —
20. Fiorentù Mauro . . . . . » 425 —
21. Ressia Paolo . . » 421 —
22. Policastro Paolino, coniugato con un figlio » 419 —
23. Di Milia Italo, nato il 30 maggio 1939 . » 419 —
24. Facchini Massimo, nato il 1° gennaio 1940 » 419 —
25. Cirulli Tito, nato il 7 marzo 1940 . » 418 —
26. Babbi Riccardo, nato l'8 dicembre 1940 . » 418 —
27. Ziccardi Bruno . » 417 —
28. Sasso Antonio . . . . » 416 —
29. Iannuzzi Alfredo . . . . . » 415,50
30. Di Francesco Amelio . . . . . » 414,10
31. Trosini Antonio . . » 413 —
32. Preti Gianalberto, nato il 17 giugno 1942 . » 412 —
33. Marino Vincenzo, nato il 6 novembre 1944 » 412 —
34. Sisto Mario » 411 —
35. Guglielmi Alfredo, nato il 14 giugno 1934 . » 410 —
36. D'Aloia Pierluigi, nato il 5 febbraio 1942 . » 410 —
37. Romeo Giovanni . . » 409 —
38. Tenti Giambattista . . » 408 —
39. Genga Silvano, nato l'8 aprile 1940 » 406 —
40. Bacchiarri Roberto, nato il 21 marzo 1947 » 406 —
41. Paulone Luciano, nato il 16 agosto 1943 » 405 —
42. D'Ettorre Matteo, nato il 31 ottobre 1945 » 405 —
43. Frasca Roberto, nato l'8 luglio 1943 » 404 —
44. Casella Luigi, nato il 18 agosto 1944 . . » 404 —
45. Bianchi Mauro, nato il 4 agosto 1943 . . » 401,90
46. Mollicone Mario » 400 —
47. Ponzelli Giuseppe, nato il 18 maggio 1938 » 399 —
48. Giovannini Giulio, nato il 4 maggio 1946 » 399 —
49. Rossi Vincenzo » 398 —
50. Stoppani Antonio Maria, coniugato con due figli » 396 —
51. Stecchi Mauro, nato il 12 febbraio 1942 » 396 —
52. Mascarucci Pietro, nato il 28 settembre 1942 » 396 —
53. Colombini Mario, nato il 25 settembre 1946 » 396 —
54. Cursale Giovanni, orfano di guerra . . » 395 —
55. Basso Dino . . . . » 395 —
56. Quaranta Domenico, nato il 12 luglio 1937 punti 394 —
57. Postorino Tommaso, nato l'11 dicembre 1942 » 394 —
58. Perrotta Vincenzo . . » 393 —
59. Seno Carlo, ammogliato con due figli . . » 391 —
60. Coletta Giovanni . . . . » 391 —
61. Fumarola Antonio . . . . » 389 —
62. De Giorgio Vito . . . . » 387 —
63. Noia Francesco . . . . » 386,20
64. Santagati Egidio . . . . » 386 —
65. Dewaure Antonio . . . . » 385 —
66. Iorio Giuseppe . . . . » 384 —
67. Zona Armando . . . . » 383 —
68. Glerean Luigi . » 382 —
69. Negro Antonio, nato il 30 settembre 1938 » 381 —
70. Simeone Cesare, nato il 25 ottobre 1940 » 381 —
71. Crisafio Domenico, nato il 18 maggio 1942 » 381 —
72. Ciliberti Orazio, nato il 12 aprile 1945 » 381 —
73. Lelli Francesco, nato il 2 giugno 1945 . . » 381 —
74. Braga Silvano . » 380 —
75. Russo Francesco Paolo, nato il 28 febbraio 1937 » 379 —
76. Magini Paolo, nato il 20 gennaio 1940 . » 379 —
77. Bux Roberto, nato il 5 dicembre 1943 . » 379 —
78. Grisafi Giovanni, nato il 18 giugno 1945 » 379 —
79. Bianchi Mauro, nato il 23 dicembre 1945 » 378 —
80. Capolongo Carmine, nato il 2 gennaio 1934 » 377 —
81. Laudani Vincenzo, nato il 28 ottobre 1935 » 377 —
82. Lupo Pasquale, nato il 4 febbraio 1936 . » 377 —
83. Roberti Luigi . . . » 376 —
84. Morghen Sandro . . . . . . » 375 —
85. Perrotta Salvatore . . . . » 373 —
86. De Musso Umberto, nato il 13 settembre 1935 » 372 —
87. Preterossi Ferdinando, nato il 17 marzo 1937 » 372 —
88. Savelloni Giuseppe . . . . . » 371 —
89. Romani Paolo, nato il 29 settembre 1943 . » 368 —
90. Canitano Roberto, nato il 5 giugno 1946 » 368 —
91. Bertola Arcangelo, nato il 25 aprile 1941 » 367 —
92. Schito Giuseppe, nato il 28 agosto 1943 . » 367 —
93. Truglia Ghignone Francesco . . . . » 365 —
94. Rizza Salvatore . . . . » 358 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 370

(4362)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Arco e Nago-Torbole.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 124-736/99-VII di data 11 marzo 1969;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale n. 436-798/Legisl. di data 6 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1966, registro n. 13, foglio n. 134;

Decreta:

Sono nominati a far parte della commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Arco e Nago-Torbole il dott. Bruno Leonardi facente funzioni di vice segretario generale, in qualità di presidente, in sostituzione del dott. Silvio Pace e il dott. Salvatore Lanzafame medico provinciale, in qualità di membro, in sostituzione del dott. Marino Colombini.

Trento, addì 17 marzo 1969

Il Presidente della Giunta provinciale
HESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1969
Registro n. 4, *foglio n.* 158

(4186)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 77 del 20 maggio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti nei comuni di Bagni di Lucca - 3ª condotta medica di S. Gemignano - 4ª condotta medica di Fabbriche di Casabasciana 5ª condotta medica Giardinetto-Massarosa - condotta medica di Massarosa capoluogo - condotta medica di Corsanico-S. Romano Garfagnana - condotta unica;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Lucca, dell'ordine dei medici della provincia di Lucca e da parte dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 820;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di: Bagni di Lucca, Massarosa e S. Romano Garfagnana della provincia di Lucca è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lopes prof. dott. Antonino, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Vannucchi dott. Aldo, funzionario della prefettura di Lucca;

Lucarelli prof. Giuliano, primario chirurgo dell'ospedale di Viareggio;

Scotti prof. Goffredo, primario medico dell'ospedale di Viareggio;

Carraro dott. G. Antonio, medico condotto di Lucca.

Segretario:

Cascini dott. Vincenzo, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Essa avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Lucca nonchè nell'albo pretorio dei comuni di Bagni di Lucca, Massarosa e S. Romano Garfagnana.

Lucca, addì 24 aprile 1969

Il medico provinciale: CIANCIULLO

(4233)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 315 del 30 marzo 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 217/1 in data 18 febbraio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Busto Garolfo ha rinunziato alla condotta assegnatagli, con lettera del 1° marzo 1969;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Perino risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Busto Garolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 14 aprile 1969

Il medico provinciale: TECCE

(4134)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di questo ufficio n. 26230 del 15 luglio 1967 e n. 26855 del 15 settembre 1967, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti il 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 31609 del 16 gennaio 1969, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti gli atti prodotti dalla commissione stessa e riscontata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1966:

1. De Simone Renato	punti	72,955
2. Palmerio Giuseppe	»	71,870
3. Piazzolla Ferdinando	»	60,144
4. Di Lizia Massimo	»	59,379
5. Rosati Nicola	»	58,653
6. Trovato Arturo	»	58,290
7. Evangelista Gervasio	»	58,152
8. Porfilio Franco	»	56,025
9. Di Filippo Francesco Pietro	»	53,879
10. Fossataro Roberto	»	53,120

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 7 maggio 1969

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1966;
Visto l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei;
Viste le preferenze espresse dai medesimi nelle domande di partecipazione al suddetto concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sotto elencati, quali vincitori del concorso in premessa, vengono assegnate le seguenti sedi:
1) De Simone Renato: Lanciano;
2) Piazzolla Ferdinando: Scerni;
3) Di Lizia Massimo: Castiglione M. Marino;
4) Rosati Nicola: Roccaspinalveti;
5) Evangelista Gervasio: Fraine;
6) Porfilio Franco: Tufillo;
7) Di Filippo Francesco Pietro: Dogliola;
8) Fossataro Roberto: Pennadomo

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 7 maggio 1969

Il medico provinciale: SOLLECITO

(4302)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1969, n. **3.**
Spese riservate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 24 *aprile* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, entro il limite annuo complessivo di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, l'effettuazione di spese, per esigenze di carattere riservato, connesse con l'esercizio delle funzioni di Presidente della Giunta regionale.

All'effettuazione delle spese riservate, di cui al precedente comma, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

La spesa di lire 10 milioni, indicata nel precedente art. 1 per l'esercizio finanziario 1969, graverà sul capitolo 87 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, che presenta la necessaria disponibilità.

All'onere annuo di lire 10 milioni relativo agli esercizi dal 1970 al 1973, che farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio regionale per gli esercizi medesimi, si farà fronte con la eliminazione della spesa di pari importo di cui alla legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, prevista fino all'esercizio 1969.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 aprile 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1969, n. **4.**
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, concernente provvidenze a favore dell'istruzione professionale e delle scuole per infermieri ed essistenti sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 24 *aprile* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 1 — A favore di istituti e scuole di istruzione professionale, comprese le scuole per infermieri ed assistenti sanitari, ed a favore di istituti e scuole di istruzione artistica è autorizzata la concessione di contributi, non superiori al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature ed arredi.

A favore di detti istituti e scuole è, altresì, autorizzata la concessione, a titolo di concorso nelle spese di gestione, di contributi straordinari non superiori al 50 % di dette spese, risultanti dai conti consuntivi dell'anno precedente. Quando trattasi di scuole non statali, gestite o controllate da enti pubblici o loro consorzi, il contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70 % ».

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

La maggiore spesa di lire 60 milioni relativa all'esercizio 1969 fa carico al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, il cui stanziamento viene elevato da lire 50 milioni e lire 110 milioni mediante prelevamento, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dell'importo di lire 60 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

Il maggiore onere di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1970 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale di detto esercizio, cui si farà fronte con l'eliminazione della spesa derivante dall'applicazione della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, che esaurisce la sua efficacia nell'esercizio 1969.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 aprile 1969

BERZANTI

(4073)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.